

R.G. P.U. n. 184-1/2024

TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale concorsuale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei signori magistrati

dott. Italo Federici	Presidente
dott. Raffaele Viglione	Giudice
dott. Giuseppe De Francesca	Giudice rel.

all'esito della riserva assunta all'udienza collegiale del 21.1.26 nel procedimento iscritto al n. r.g.p.u. n. 184-1/2024 su ricorso proposto

da

SERVICE s.r.l. con sede legale in [redacted]
[redacted]
[redacted] del Foro di
Taranto

esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 21.11.24 ai sensi dell'art. 44 co. 1 ccii, la società [redacted] Service s.r.l., al fine di ristrutturare la prospettata situazione di crisi, avanzava domanda prenotativa, riservando di presentare la proposta di concordato, il piano e la pertinente documentazione nel termine assegnato dal Tribunale.

La domanda, in particolare, veniva (ri)proposta all'esito di precedente procedura concordataria (r.g. n. 33/2023), introdotta dinanzi al medesimo Tribunale con ricorso del 17.2.23 ma poi oggetto di rinuncia a seguito del mancato raggiungimento delle maggioranze, con conseguente estinzione della procedura dichiarata con decreto del 9.10.24.

Concesso con decreto del 10.1.25 il termine di sessanta giorni, in data 10.3.25 la società provvedeva a depositare la proposta, il piano e la documentazione di rito, domandando l'apertura del concordato preventivo.

Il Tribunale, tuttavia, nell'esame della proposta e del piano rilevava che la debitrice, benchè in sede di domanda prenotativa avesse espressamente riservato di meglio esplicitare in tale sede i «*mutamenti economico-finanziari che la Società intende proporre*», aveva mancato di offrire, nella proposta e nel piano depositati



il 10.3.25, una chiara indicazione dei mutamenti che, ai sensi dell'art. 47 co. 6 ccii, consentono la riproposizione della domanda.

Disposta pertanto la comparizione ai sensi dell'art. 47 co. 4 ccii, l'impresa debitrice, con memoria esplicativa del 26.6.25, precisava i significativi mutamenti che ai sensi dell'art. 49 co. 7 ccii era possibile registrare rispetto alla precedente proposta, a tale scopo ponendo in risalto: *i)* la più favorevole condizione economica e finanziaria della impresa, attestata dalla completa inversione, ora positiva, del margine operativo lordo; *ii)* il mutato e maggiore attivo ritraibile dalla continuità e da porre a servizio del fabbisogno, in ragione degli accresciuti flussi; *iii)* la differente e migliore distribuzione del valore di risanamento, anche per effetto della mutata determinazione del valore di liquidazione; *iv)* la diminuzione del passivo concordatario per effetto del sopravvenuto perfezionamento di taluni accordi transattivi con il ceto bancario.

Acquisite così le necessarie precisazioni ed integrazioni in ordine a tale specifico e preliminare profilo e ravvisate le ulteriori prescritte condizioni, con decreto del 21.7.25 il Tribunale dichiarava l'apertura del concordato e fissava la data iniziale e finale delle operazioni di voto rispettivamente al 3 e 13 novembre 2025.

1.1. Quanto alla struttura del concordato vagliata in sede di apertura, va qui sinteticamente ricordato, anche per quel che tornerà utile oltre, che la proposta prevede di mettere a disposizione dell'intero passivo concordatario, complessivamente pari ad € 20.734.831,87, un attivo di € 2,5 Mln, alimentando tale fabbisogno attraverso due direttrici:

- a) i flussi generati dalla continuità aziendale diretta nell'orizzonte quinquennale di piano (2026-2030), stanziati (al netto delle somme destinate alla gestione della continuità) in € 1 Mln;
- b) l'apporto finanziario offerto dalla società terza ██████████ Company s.p.a. per € 1.5 Mln.

In particolare, i flussi finanziari della continuità diretta sub a) sono generati dai ricavi ritratti dalle lavorazioni che ██████████ (società che svolge attività di costruzione di componenti di barche da diporto) dovrà assicurare alla committente ██████████ nell'ambito delle commesse continuative che quest'ultima (in forza di accordo quadro stipulato sulla base del proprio portafoglio clienti per i quali realizza imbarcazioni di notevoli dimensioni quali mega e giga-yacht) si è impegnata ad affidare alla debitrice per un periodo di almeno cinque anni dall'omologazione del concordato per un importo non inferiore ad € 3 Mln annui;

Conviene precisare, come già in occasione del decreto di apertura, che l'intervento della ██████████ è solo atecnicamente qualificato, nella proposta, quale «*assuntore*».

Nel chiarire i termini di tale intervento, su invito del Tribunale, la debitrice ha infatti precisato che la società terza ██████████ senza affatto subentrare in alcun rapporto attivo né tanto meno acquisire l'azienda della debitrice o vedersi attribuite le relative attività, si è piuttosto obbligata:

- a garantire a ██████████ le anzidette commesse al fine di preservarne la continuità diretta e, conseguentemente, ad assicurare il gettito necessario al fabbisogno concordatario;
- ad assicurare a ██████████ un apporto di liquidità di € 1,5 Mln, il quale va qualificato nei sicuri termini di termini di finanza esterna trattandosi



di apporto neutro per il patrimonio della debitrice, a tal fine impegnandosi a rendere idonea garanzia assicurativa;

- a rispondere di «*tutte le obbligazioni concordatarie*», per il caso in cui la società debitrice non fosse in grado di generare i preventivati flussi di cassa derivanti dalla continuità diretta, «*fino all'importo di euro 1.000.000,00*» e ciò «*garantendo con l'intero suo patrimonio*», senza nel contempo liberare la debitrice [REDACTED] alla quale [REDACTED] si affianca cumulativamente;

Nel delineare i rapporti tra le due compagini, l'interesse ad un tale impegno da parte della [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] viene inquadrato e giustificato nel contesto del mero rapporto commerciale ed industriale che avvince le due imprese, giacchè, si dice, [REDACTED] Company realizza imbarcazioni di lusso in esecuzione di rilevantissime commesse affidate dai principali operatori mondiali del settore navale (Marioff Corporation, San Lorenzo Yachts, Azimut Benetti, etc.), ma è in grado di coprire tutte le fasi produttive soltanto avvalendosi di alcuni partner specializzati cui affidare in subappalto la realizzazione di alcuni lotti e tra i quali [REDACTED] occupa una posizione di primario rilievo in virtù di un elevato *know-how* tecnico-progettuale e di maestranze altamente specializzate; il sostegno offerto alla continuità aziendale della [REDACTED] e con esso il salvataggio di maestranze e *know-how* altrove non agevolmente reperibili, risulterebbe quindi per la società «*assuntrice*» [REDACTED] Company un intervento necessario al fine di preservare l'esecuzione delle importanti commesse che le sono state e le saranno affidate, e quindi di scongiurare (per il caso in cui l'apporto della [REDACTED] venisse a mancare in uno scenario di irrimediabile insolvenza) la concreta possibilità di inadempimenti e penali e, soprattutto, il rischio di inevitabili ed irrimediabili riflessi negativi sulla reputazione imprenditoriale.

Il concordato oggetto della domanda di ristrutturazione proposta dalla debitrice, in definitiva, deve essere senz'altro qualificato come un concordato in continuità diretta, posto che la società terza, ancorchè qualificata dalla proponente come «*assuntore*», non subentra affatto nei rapporti della debitrice né tantomeno acquisisce l'impresa per proseguirla o liquidarla, ma si limita, da un lato, a preservare le condizioni della continuità aziendale in capo alla stessa società debitrice a tal fine obbligandosi nei confronti di quest'ultima ad assicurare commesse e ricavi nonché direttamente apportando risorse finanziarie libere; dall'altro, ad assumere i debiti concordatari della società proponente mediante acollo cumulativo entro tuttavia gli anzidetti limiti: una limitazione di responsabilità entro un determinato importo che, si badi, pare già di per sé stessa incompatibile con la veste di assuntore.

2. Tornando, quindi, allo svolgimento del procedimento, in data 17.11.25 il Commissario ha comunicato l'esito delle operazioni di voto con il deposito della relazione ex art. 110 ccii, ivi dando atto che le maggioranze richieste dall'art. 109 co. 5 ccii non erano state raggiunte.

Su dodici classi, infatti, soltanto sei hanno conseguito la maggioranza mentre, delle restanti sei, le quattro classi composte da crediti dell'amministrazione finanziaria hanno fatto pervenire il loro esplicito dissenso e le restanti due privilegiate, riferibili al Medio Credito Centrale a seguito della escussione delle relative garanzie, non hanno formulato alcuna espressione di voto.

Nel termine di sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 110 co. 2, ccii, la società debitrice ha quindi presentato istanza di omologa forzosa e per il



tramite della ristrutturazione trasversale ai sensi dell'art. 88 comma 4 e 112 comma 2 ccii, ed il Tribunale, visto l'art. 48 ccii, ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti.

Avverso la domanda di omologazione ha però proposto opposizione la dissenziente Agenzia delle Entrate, eccependo, in estrema sintesi: per un verso che la rappresentazione del mutamento delle circostanze funzionali alla riproposizione della domanda di concordato fosse stata non del tutto fedele ed anzi «*tale da indurre i creditori a considerazioni non corrispondenti alla realtà*»; per altro e più profondo verso, evidenziando una serie di «*operazioni distrattive e fraudolente che non consentono all'Amministrazione finanziaria (e in generale ai creditori) di valutare la convenienza tra la proposta concordataria presentata e l'alternativa liquidatoria dal momento che, tale giudizio si baserebbe sulla consistenza patrimoniale di una società oramai spogliata fraudolentemente, prima del deposito del ricorso, della sua azienda a favore della correlata società [REDACTED] COMPANY, che viene ricoperta della veste di terzo finanziatore della proposta concordataria*».

A fondamento di tale convincimento l'AdE ha prodotto le risultanze di un'ampia verifica fiscale avviata nei confronti della società [REDACTED] all'esito della quale viene in sintesi prospettato un quadro dei rapporti tra la società in concordato e la società "terza" funzionale ad un disegno fraudolento in danno del creditore erariale che avrebbe consentito il sistematico svuotamento della prima a favore della seconda, che dalla prima avrebbe acquisito progressivamente beni aziendali, contratti con i fornitori, gran parte della mano d'opera, i primari profili professionali gestionali e commerciali nonché i grandi committenti, i quali da un certo momento in poi avrebbero cominciato ad affidare le commesse non più alla società concordante [REDACTED] ma alla neo costituita [REDACTED] per poi da questa essere subappaltate alla stessa [REDACTED] il cui quasi esclusivo cliente, da quel momento, diviene pertanto la [REDACTED] odierna «*assuntrice*».

Ad avviso dell'Ente, il prefigurato trasferimento frazionato di elementi attivi dell'azienda della società in concordato in favore della società verificata si presterebbe ad integrare la fattispecie della cessione occulta d'azienda; inoltre, le fatture emesse da [REDACTED] in forza del meccanismo del subappalto avrebbero generato da un lato un'imposta sul valore aggiunto detratta dalla società [REDACTED] e, dall'altro, un'Iva a debito della società in concordato sistematicamente non versata, da cui è scaturita l'enorme debitoria che ora la debitrice intende falciarsi nel concordato.

All'esito di tale protratta verifica l'AdE ha pertanto contestato, emettendo i conseguenti atti accertativi, un debito di circa € 16 Mln, di cui circa € 11,5 Mln richiesti alla «*assuntrice*» in solido con la società in concordato e, a carico di quest'ultima, l'ulteriore nuovo debito di € 567.947,75.

Deduce inoltre l'AdE che l'emersione delle accertate operazioni depauperative non consentirebbero di apprezzare l'effettiva convenienza della soluzione concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, mentre i contestati ingenti debiti anche a carico del terzo finanziatore escluderebbero la stessa fattibilità del concordato, basandosi il relativo successo sulla capacità produttiva e finanziaria del terzo assuntore che, per effetto di tale nuovo e ingente debito, diverrebbe incapace di rispondere agli impegni assunti.

In vista della udienza fissata per l'esame della domanda di omologazione, la società debitrice, con memoria del 19.1.26, ha fatto rilevare che tutti gli atti di



accertamento sono stati oggetto di impugnazione e che, pertanto, la pretesa tributaria non può ritenersi idonea, allo stato, ad incidere sul corso del concordato, non potendo detti debiti che cristallizzarsi solo all'esito di quei giudizi. Pertanto, nell'escludere con decisione di aver rappresentato una situazione difforme o dissimulata e di aver compiuto atti in frode, ha insistito per l'omologa.

Il Commissario, dal suo canto, con memoria del 15.1.26 ha espresso parere favorevole all'omologa, dando atto, in sintesi: - di aver reso edotto il Tribunale ed i creditori degli esiti dell'attività ispettiva e dei conseguenti atti preimpositivi sia nella relazione ex art. 105 co. 1 ccii depositata in data 17.10.25, sia nella successiva relazione definitiva indirizzata ai creditori ai sensi dell'art. 107 ccii in vista delle operazioni di voto (3.11.25); - che la documentata ed ininterrotta operatività della società in concordato, dotata di personale ed attrezzature proprie, parrebbe in contrasto con la contestata cessione occulta e frazionata dell'azienda della debitrice in favore della società «*assuntrice*»; - che gli atti di accertamento non sono definitivi, perché lo potranno divenire solo all'esito dei giudizi già avviati, e nel contraddittorio, dinanzi ai gradi del giudizio tributario; - che lo strumento del concordato in continuità resta, per i creditori e per la salvaguardia dell'azienda e dei posti di lavoro, la soluzione più conveniente, anche ai fini dell'invocato *cram down*; - che al concordato può intanto essere data esecuzione, salvo l'eventuale giudicato sfavorevole che, come anticipato nella relazione ex art. 107 co. 6 ccii, potrebbe determinarne l'arresto (v. rel. ex art. 107 p. 10);

All'udienza del 21.1.26 le parti si sono riportate alle rispettive anzidette posizioni ed il Collegio ha quindi riservato la decisione.

2. Il Tribunale ritiene che il concordato non possa giungere ad omologazione.

I fatti e gli atti evidenziati dall'Agenzia delle Entrate ed introdotti nel procedimento soltanto "dopo" l'apertura del concordato (per il tramite dapprima della informativa resa dal Commissario giudiziale con il deposito del Processo Verbale di Constatazione redatto dall'AdE il 10.7.25 e poi dei conseguenti atti accertativi posti dall'Avvocatura di Stato a corredo dell'atto di opposizione alla omologazione) hanno consentito di osservare con sguardo sinottico, e con più completo e veritiero dettaglio, la reale evoluzione del rapporto tra la società concordante e la società terza finanziatrice: un rapporto che appare in verità molto più profondo della semplice mutua cooperazione industriale prospettata in atti dalla debitrice poiché piuttosto conformato da una progressiva, condivisa e quindi consapevole serie di operazioni negoziali e gestorie, le quali hanno oggettivamente inciso, depauperandole, sulla consistenza patrimoniale e sulle capacità produttive della società debitrice poi giunta al concordato.

Tali fatti ed atti, in particolare, inducono il Collegio, per un verso, a dubitare della corretta e genuina ostensione del valore di liquidazione attorno al quale deve essere strutturata la proposta, calibrata l'osservanza delle imperative regole distributive e assicurato il rispetto del fondamentale principio di non deteriorità; per altro verso, a far ritenere altrettanto plausibilmente integrata la nozione di atti in frode che conducono alla revoca del concordato.

Non senza altresì rilevare che un tale difetto di genuinità, nella misura in cui concorra ad inficiare la completezza e la ragionevolezza delle attestazioni, si risolve in un autonomo, ed ulteriore, assorbente motivo di inammissibilità della proposta, la quale delle dette vicende negoziali, anche solo per escluderne la



rilevanza, non dà affatto conto né lo hanno fatto, come invece avrebbero dovuto, gli attestatori.

Ragioni di rigetto, è bene infine osservare, che non risentono affatto delle vicende e degli esiti dei giudizi tributari che la deducente ha prospettato di aver avviato, posto che detti fatti, ai fini del giudizio di omologazione e dei relativi requisiti fondanti, assumono evidentemente un significato del tutto autonomo.

2.1. Orbene, nell'evidenziare i singoli atti depauperativi del patrimonio della società in concordato è opportuno dar conto, brevemente, del più ampio e trasparente quadro delle relazioni entro cui tali atti si collocano ed assumono più compiuto significato.

Nell'illustrazione delle ragioni della crisi oggetto della domanda di ristrutturazione la proposta narra che la società concordante [redacted] Service s.r.l., «nel corso (degli) anni, grazie ad una intensa attività commerciale ed alla professionalità delle maestranze ... diviene partner principale dei più importanti player mondiali nella produzione di imbarcazioni da diporto, in particolare di yacht e giga yacht extra-lusso», tanto da conseguire «ottimi risultati» nel quadriennio 2016-2019: sono le risultanze del Pvc a confermare che il fatturato, in tale periodo, cresce da poco meno di € 6 Mln euro del 2015 a ben € 18 Mln nel 2019.

Nonostante tali brillanti *performance*, proprio all'apice di quel trend sarebbe cominciato invece lo stato di crisi, la cui genesi nel ricorso è ricondotta alla pandemia da Covid-19, al mutare delle condizioni geo-politiche e di riflesso economiche che hanno inciso sui costi delle materie prime, alla sorte dei crediti non incassati a fronte delle lavorazioni eseguite nello stabilimento Ilva sino al 2015 ed al fallimento di un partner commerciale: fatti a causa dei quali, viene spiegato, la società accumula un elevato debito tributario, si vede precludere l'accesso al credito, ed è costretta a rinunciare a nuove commesse.

La concordante [redacted] Service" è una s.r.l. a socio unico ed il socio unico è [redacted] che ne rileva le quote il 7.11.2017.

Dagli atti del Pvc si apprende che lo stesso [redacted] l'1.4.2019 costituisce, con il 90% del capitale sociale, l'odierna società terza finanziatrice con la denominazione iniziale di [redacted] s.p.a.", operante nel medesimo segmento di mercato. Diverrà l'attuale [redacted] Company s.p.a." cambiando denominazione il 4.11.19, al fine di conseguire lo *status* di start-up innovativa e di poter fruire, come in effetti risulta abbia fruito, dell'accesso agevolato al credito. Una compagine tanto novella eppur capace di collocarsi immediatamente nello stesso segmento di mercato della [redacted] subentrando nei relativi rapporti e conseguendo, nella scia (e - si dirà - in luogo) della prima (e a dispetto della pandemia e delle condizioni geopolitiche che invece avrebbero mortificato la debitrice), immediati lusinghieri risultati, tanto che, si legge nel Pvc, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 espone un fatturato di € 10.793.476.

Poco dopo aver costituito la [redacted] e poco prima che diventi una start-up, in data 25.10.19 il socio maggioritario Di Napoli (cui la società in concordato [redacted] Service corrisponde nel 2020 un compenso da lavoro dipendente di € 103.779,95 - v. Pvc pag. 34) cede l'intera partecipazione nella società a tale Convertino Cosimo, ed in data 2.11.21 ne diviene dipendente nella veste di responsabile commerciale, ruolo che tutt'ora riveste nella medesima odierna «*assuntrice*».

Entrambe le società avevano ed hanno ancora la medesima sede legale ed amministrativa in Massafra (Ta) e presso la medesima sede a quel momento ha



sede una terza società, la [redacted] Industry s.r.l., il cui socio unico è proprio la odierna società debitrice in concordato [redacted] Service ed alle cui dipendenze, dal 2016 ad ottobre 2021, v'è ancora, sia pure *part-time*, il signor [redacted] che presso quella sede ha il proprio personale ufficio in connessione ai ruoli formalmente (e talvolta cumulativamente) rivestiti per ciascuna delle tre compagini (v. Pvc pag. 42).

Questo il quadro, al netto delle pur significative e strette relazioni dei rispettivi organi gestori, ben descritte dal Pvc entro un apparato amministrativo gestito in un'unica sede ed in forma - anche dichiaratamente - condivisa, a riprova della altrettanto reciproca consapevolezza delle rispettive vicende da parte delle dette società e del relativo *management*.

Veniamo quindi alle operazioni evidenziate dall'Ade e poste a base dei motivi di opposizione che il Tribunale è chiamato a vagliare:

a) In data 13.2.20 (v. Pvc pag. 24 ss.) la anzidetta società [redacted] Industry, interamente partecipata dalla società in concordato [redacted] Service, cede alla [redacted] Company (odierna «*assuntrice*») un rilevante ramo d'azienda (il più rilevante), avente ad oggetto l'attività di manutenzione e costruzioni di impianti antincendio e comprensivo dell'avviamento e delle attrezzature, dietro un corrispettivo di circa € 800.000: ciò a fronte di operazioni attive, si legge nel Pvc, che nel 2019 ammontano ad oltre € 1 Mln soltanto verso il principale cliente, mentre nei rapporti infragruppo giungono a ben € 1,5 Mln.

Al momento della cessione del "ramo" d'azienda la società controllata è gravata da debiti tributari pari a circa € 2 Mln, i quali restano in capo alla cedente.

All'atto di tale cessione, però, socio unico della società cedente è proprio la odierna società in concordato, la quale assiste, pur avendone il controllo, alla deprivazione del complesso aziendale che costituisce il (reddizio) *core business* della controllata, nonché alla migrazione verso la medesima cessionaria di talune risorse umane specializzate, così consentendo che la società controllata resti gravata dell'ingente debito tributario e nel contempo privata dell'asset più produttivo capace di remunerare quel debito e, di fatto, avviandola alla insolvenza. Con la cessione del ramo, del resto, viene ceduta alla odierna "assuntrice" anche la strategica sede operativa di Monfalcone (GO) presso Fincantieri s.p.a.

Invero, come è riportato nel Pvc all'esito dell'esame dei relativi bilanci, «*negli anni successivi alla cessione del ramo d'azienda, [redacted] & INDUSTRY S.R.L., per effetto della cessione stessa, dei passaggi di personale nel tempo e dell'unicità del committente (i.e. [redacted] contrae la propria attività e opera in un contesto di squilibrio economico e finanziario con patrimonio netto negativo, con conseguente impossibilità di onorare i propri rilevanti debiti tributari*».

Risulta infatti che la società in concordato, il 6 luglio 2020, cederà l'intero capitale sociale della controllata ad un prezzo pari al valore nominale di € 100 mila euro alla società Costruzioni Generali s.r.l., (società costituita il 16 febbraio 2018 dal signor Caponio Onofrio attuale socio ed amministratore unico della società [redacted] Company), prima di essere portata in Irlanda ed ivi cancellata il 26 settembre 2024.

Va infine fatta rilevare, dal Pvc (p. 25), la circostanza (significativa ai fini della vicendevoles e orizzontale consapevolezza delle ricadute di tale operazione) che, all'atto della esiziale cessione del ramo d'azienda, *accounting manager* della



società cedente controllata dalla nostra odierna debitrice in concordato è Convertino Cosimo, che nel contempo è amministratore unico della [redacted] (che poco dopo cambierà denominazione nella odierna «*assuntrice*» [redacted] Company) al quale nel frattempo [redacted] ha ceduto tutte le proprie quote ed il quale, subito dopo aver stipulato l'atto di cessione del detto ramo d'azienda (13.2.20), cessa il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la cessionaria controllata da [redacted] per essere assunto da [redacted] Company (9 marzo 2020); egli, pertanto, decide e stipula l'atto di cessione per la cedente nel momento in cui è anche e nel contempo amministratore della cessionaria, prima di dimettersi da tale incarico il 20.3.20 in favore di Onofrio Caponio il quale, come anzidetto, costituisce la società Costruzioni Generali s.r.l. che, appena qualche mese dopo (6.7.20), acquisterà per € 100.000 le quote della società cedente [redacted] Industry s.r.l. (Caponio Onofrio al quale, per inciso, il 4.11.20 Convertino cederà l'intero pacchetto azionario della già performante [redacted] dal valore nominale di € 50.000, all'inferiore corrispettivo di € 12.500; lo stesso Convertino però, dopo aver ceduto a tale irrisorio prezzo le azioni della [redacted] in data 16.2.21 riceverà da Caponio, che ne è amministratore unico, l'incarico di procuratore della società con poteri di responsabile amministrativo e con "ogni più ampia facoltà in relazione all'incarico conferitogli" (v. Pvc, pag. 36).

b) In data 1.11.20 la società in concordato [redacted] Service stipula con la società «*assuntrice*» [redacted] Company un contratto a prestazioni corrispettive in forza del quale, dietro l'esiguo corrispettivo mensile di appena € 2.000 e peraltro da corrispondere trimestralmente, la [redacted] si impegna ad eseguire in favore della [redacted] prestazioni di altissimo profilo, per il fatto stesso di afferire alla Direzione Commerciale ed ai fattori strategici e più critici del mercato di riferimento (v. All. A al contratto riportato nel Pvc pag. 33: «*gestione del magazzino (i.e. ricezione delle merci, stoccaggio, gestione dell'inventario, spedizione, gestione dei resi, ottimizzazione dei processi, sicurezza e conformità) e alle attività di competenza della direzione Qualità (i.e. sviluppo e implementazione di politiche di qualità, Audit e controlli di qualità, gestione delle non conformità, formazione del personale, monitoraggio delle performance, gestione dei fornitori, certificazioni)*»); a fronte di tale complesso impegno, la [redacted] si obbliga ad assicurare servizi "supporto" alle attività di segreteria e di logistica.

Da qui, la ragionevole constatazione che la società in concordato abbia stipulato un contratto niente affatto equilibrato, posto che, a fronte della complessità e soprattutto del valore aggiunto che quelle prestazioni apportano alla marginalità dell'attività di impresa della [redacted] il compenso "pattuito" appare incredibilmente e manifestamente irrisorio, considerata, peraltro, la misura ordinaria e routinaria della controprestazione cui la [redacted] si obbliga in favore di [redacted]

Con l'ulteriore rilievo, pure evidenziato nel Pvc, che tale apparente squilibrio (e verosimile dannosità) del contratto è evidentemente nota al *management* per via delle già riportate vicendevoli relazioni, ove non bastasse la comunanza di sede ed ufficio amministrativo.

Il contratto tra società in concordato e società «*assuntrice*» figura risolto in data 1.7.24, poco prima che fosse avanzata domanda prenotativa (21.11.24): eppure, a tale contratto, né la proposta né le allegate attestazioni fanno anche solo mimino cenno.



c) Quasi contestualmente alla stipula del detto contratto di servizi (1.11.20), ovvero in data 17.11.20, la società oggi in concordato, quando già indebitata verso l'erario (al 31.12.20 il debito è pari ad oltre € 4,68 Mln), cede, sempre alla [REDACTED] che poi diverrà con il concordato la sua «assuntrice», il compendio immobiliare sito in Massafra (Ta), ove, come già evidenziato, hanno sede anche entrambe le società.

Dal Pvc si rileva che il compendio immobiliare, alienato per € 600.000, è l'unico immobile di proprietà della debitrice, e che la debitrice dismette, si ripete, quando già indebitata ed in crisi.

L'Ade fa inoltre rilevare che il corrispettivo della cessione dell'unico immobile non sia stato impiegato per ripianare il debito erariale, il quale invece, come evidenziato nel Pvc (pag. 35), nei successivi esercizi aumenta progressivamente ed in misura rilevante.

d) L'anno seguente, infine, in data 1.11.21 la società in concordato si priva di un'ulteriore risorsa produttiva, poiché cede, sempre alla [REDACTED] il contratto di locazione (2019-2026) avente ad oggetto il capannone sito nella importante sede operativa di Massa, nel cui esercizio, pertanto, la [REDACTED] subentra disponendone delle relative strutture e attrezzature produttive.

Il giorno seguente, ovvero il 2.11.21, [REDACTED] socio unico e dipendente della società in concordato, viene assunto dalla società verificata, a beneficio della quale egli porta con sé il proprio capitale umano, fatto di relazioni di mercato e di capacità di *governance*, che consente a [REDACTED] una crescita istantanea, come altresì si evince dagli accertamenti dell'Ade (v. Pvc, spec. pag. 42 ss.)

All'esito di tali operazioni, come si rileva da tali dati, la [REDACTED] diviene il cliente pressoché unico di [REDACTED] Service, «giacché il 98% dei ricavi di quest'ultima derivano dai rapporti con la società verificata», mentre la [REDACTED] subentra anche nei rapporti con i fornitori di primissimo piano (San Lorenzo Yachts, Azimut Benetti, etc.) che prima erano di [REDACTED] conseguendo, come [REDACTED] ed in sua vece, notevoli risultati di mercato.

Al completamento di tale riassetto, ed in tale ridimensionata veste, dopo appena poco più di un anno [REDACTED] si presenta quindi ai creditori ed al Tribunale avanzando la (prima) domanda di accesso al concordato (r.g. n. 33/2023). Il mancato conseguimento delle necessarie maggioranze la indurrà tuttavia a rinunciare alla domanda, che poi verrà ripresentata dando vita alla presente procedura.

3. Dato atto di tali significative vicende emerse soltanto dopo l'apertura della procedura, occorre adesso rammentare che la proposta di concordato, ai sensi dell'art. 87 lett. c) ccii, deve essere presentata unitamente ad un piano contenente, tra l'altro, l'indicazione del "valore di liquidazione alla data della domanda di concordato" (lett. c), il quale, come la norma esige, deve essere "comprendivo" delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nello scenario della eventuale liquidazione giudiziale; analogamente (lett. h), il piano deve illustrare "le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo".

Ora, le anzidette elencate operazioni negoziali, ciascuna a suo modo e tutte nell'unitario disegno che se ne trae, avrebbero dovuto costituire oggetto, in ragione del sintomatico ed evidente, anche solo potenziale, effetto deprimitivo



della capacità patrimoniale e produttiva della società in concordato, non soltanto – ed innanzitutto – di doverosa ostensione, ma altresì di analitico, specifico e motivato esame al fine di prospettare o escludere, per ciascuna, la configurabilità delle conseguenti potenziali azioni risarcitorie o revocatorie che, come la norma prevede, partecipano alla altrettanto doverosa genuina determinazione dell'effettivo valore di liquidazione; e ciò, si ripete, anche solo per giungere - motivatamente - ad escludere le "ragionevoli prospettive di realizzo".

Il piano, invece, non si confronta affatto con tali prospettive perché omette del tutto anche solo di accennare a tali vicende che a quelle azioni potrebbero dar luogo, ed anzi del tutto tautologicamente esclude in radice l'esperibilità di qualsivoglia potenziale azione, così come parimenti fa il professionista indipendente nella sede (invece elettiva) per (prima) accertare e (poi) dar conto di tali azioni.

Invero, con riguardo al valore di liquidazione (pagg. 13 ss.) il piano rinvia pressoché pedissequamente all'attestazione ex art. 87 co.1 lett. c) ccii, precisando che l'attestatore non ha ritenuto di ricomprendere nel valore di liquidazione alcun potenziale valore di realizzo di eventuali azioni risarcitorie e/o recuperatorie che il curatore potrebbe avviare in caso di liquidazione giudiziale, perché *«alla luce degli accertamenti eseguiti, dei fatti portati a sua conoscenza dal management e dai soci, nonché delle esposte ragioni della crisi, l'estimatrice non ha ravvisato motivazioni certe e valide a supporto dell'avvio di giudizi nei confronti dell'organo amministrativo»*.

Se allora, nonostante gli «accertamenti eseguiti» ed i «fatti portati a sua conoscenza dal management e dai soci», le anzidette operazioni, ancorché così rilevanti nella evoluzione di una società che si presenti al concordato (e ciò sia per la evidente incidenza su patrimonio e capacità produttiva sia per una più trasparente disclosure delle relazioni con la società «assuntrice») sono rimaste tutte invisibili, delle due l'una: o tali operazioni non sono state rilevate all'esito *«degli accertamenti eseguiti»*, ed allora gli accertamenti sono incompleti e del pari lo diviene l'attestazione; oppure sono reticenti le dichiarazioni relative ai «fatti portati a sua conoscenza dal management e dai soci», i quali invece, per quanto emerso dagli accertamenti in atti, è più che plausibile ritenere che fossero dotati di una conoscenza evidentemente molto prossima delle vicende di ciascuna delle società.

La lettura dell'attestazione non tradisce alcuna percezione e neppure il presentimento dei detti rilevanti fatti, poiché il professionista indipendente, quando giunge a domandarsi se debbano essere comprese nel valore di liquidazione anche le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, si limita ad attestare (v. par. 7, pag. 34) che: *«non è prevedibile l'esercizio di tali azioni nei confronti di terzi, né nei confronti dell'organo gestorio, dell'organo deliberativo e dell'organo di revisione»*; che *«a seguito di verifica sulla eventuale sussistenza di profili di responsabilità gestoria, nonché di esercizio di azioni recuperatorie, non è stato possibile ravvisare con ragionevole certezza alcuna delle ipotesi suddette»*; che *«non può accertarsi alcun profilo di responsabilità in capo all'organo amministrativo e di controllo, poiché si ritiene che l'amministratore abbia opportunamente presidiato i valori della continuità aziendale e si siano sicuramente attivato tempestivamente con il ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi»*; che, infine, *«in merito alle azioni revocatorie, non sono emersi atti compiuti meritevoli di dichiarazione di inefficacia ex artt. 165 e 166 CCII»*; tanto che, sulla



base di tali “accertamenti”, l’attestazione finisce per attribuire alle utilità rinvenibili da azioni di revocatorie e di responsabilità «*un valore nullo*».

Al contrario, se avvedutamente intercettate, l’attestazione non avrebbe potuto fare a meno – quantomeno – di interrogarsi della potenziale dannosità o della almeno apparente sproporzione sottesa alle suddette vicende di negoziali, non solo perché scientemente realizzate dalla debitrice quando già per sua stessa ammissione in situazione di crisi e dunque indebitata, ma altresì perché anche solo in astratto manifestamente e potenzialmente idonee tanto a privare la debitrice del patrimonio responsabile quanto a mortificarne nel contempo la capacità produttiva; ciò ancor più ove si tenga conto che tali vicende si svolgono entro un quadro che, per quanto emerso, si presenta del tutto plausibilmente ed assai logicamente ben noto alle parti ed ai protagonisti dei detti negozi.

Il piano, inoltre, anche nella parte in cui dal suo canto illustra ai sensi dell’art. 87 co.1 lett. h) ccii le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili e le azioni eventualmente proponibili nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, si limita a precisare: *i) che «la Società istante non ravvisa situazioni giuridiche e/o rapporti contrattuali e commerciali generatori dei presupposti per la promozione di azioni risarcitorie e recuperatorie nei confronti di terzi, né nei confronti dell’organo gestorio, dell’organo deliberativo e dell’organo di revisione»; ii) “con riferimento alle azioni revocatorie, infine la Società ritiene di non aver compiuto atti meritevoli di dichiarazione di inefficacia ex artt. 165 e 166 CCII»; iii) con riguardo, inoltre, alle azioni di responsabilità, che «laddove, in linea teorica esistessero profili di responsabilità, considerata l’elevata alea ed incertezza, in termini di successo, delle azioni risarcitorie e, in generale, delle azioni di recupero, la convenienza nella esperibilità di eventuali azioni in caso di liquidazione giudiziale, sarebbe da valutare alla luce dei tempi, non brevi, e dei costi per la procedura liquidatoria, non di lieve entità, valutata anche l’ipotesi di transazioni fra le parti a valori ben inferiori alla pretesa».*

Il punto, però, è che è proprio questa la valutazione che andava fatta, né l’attestazione può arrestarsi a recepire acriticamente quello che la società «*non ravvisa*» o «*ritiene*».

3.1. Ora, come anche la stessa proponente mostra correttamente di ritenere (pag. 13), l’esatta determinazione del valore di liquidazione è essenziale al fine di: *i) accertare che ai creditori sia garantito un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, risultando altrimenti fondate le eventuali opposizioni all’omologazione proposte ai sensi dell’art. 112 co.3 ccii; ii) individuare la parte dell’attivo che deve essere distribuita nel rigoroso rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione secondo la regola della priorità assoluta (art. 84, co. 6, ccii); iii) determinare la misura della falcidia dei crediti privilegiati (art. 84 co. 5 ccii) e del trattamento non deteriore dei crediti tributari e contributivi (art. 88 ccii); iv) verificare la ricorrenza delle condizioni di ristrutturazione trasversale – che la debitrice pure richiede ai sensi dell’art. 112 co. 2 ccii –, cui la corretta distribuzione del valore di liquidazione evidentemente concorre.*

Se così è, risulta evidente come l’inesatta, poiché incompleta, “composizione” del valore di liquidazione determini inevitabilmente un’insufficienza di sistema nella struttura del piano e prima ancora della proposta, determinandone irrimediabilmente l’inammissibilità.



La composizione del valore di liquidazione, diversamente dalla distribuzione che rileva nella fase dell'omologa o della relativa quantificazione invece oggetto – salve le ipotesi di plateale e manifesta erroneità – della valutazione di fattibilità economica rimessa ai creditori, costituisce (previa) condizione di ammissibilità del concordato, la cui verifica deve ritenersi demandata già alla fase della apertura, unitamente alle altre condizioni “*previste agli articoli da 84 a 88*” (art. 106 co.2 ccii) cui, allora, partecipa anche la conformità del piano al contenuto legale prescritto dall'art. 87.

È ovvio, poi, che tale verifica trae con sé quella da svolgere in ordine alla congruità oggettiva della stima, la quale, se insufficiente, incompleta o acritica e quindi inidonea, costituisce ulteriore autonomo motivo di inammissibilità, risultando una tale inidoneità irrecuperabile nella sede della omologa.

Va solo rammentato, a tal proposito, che l'attestazione, al fine di consentire ai creditori un consapevole esercizio del diritto di voto ma prima ancora di fornire all'autorità giudiziaria ogni necessario elemento per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato, deve assicurare “*ogni informazione su tutti gli elementi - anche solo potenzialmente - rilevanti ai fini di una compiuta valutazione della proposta, della sua convenienza, delle probabilità di successo del piano e dei rischi ad esso correlati, senza che possa ammettersi una scelta selettiva ex ante, da parte del debitore e dell'attestatore, degli elementi ritenuti, in concreto, non decisivi*” (cfr. Cass. n. 36401/2023; Cass. 12115/2022; Cass. n. 20870/2021; Cass., n. 15013/2018; Cass., n. 17191/2014; Cass., n. 9050/2014), e deve, inoltre, essere doverosamente corredata da informazioni che “*non possono non riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria*” (Cass. n. 15230/2023).

Ne consegue, pertanto, che le anzidette omissioni, precludendo al Tribunale ed ai creditori una compiuta ed informata identificazione del valore di liquidazione e nel contempo inficiando la congruità e l'attendibilità della relativa attestazione allegata alla proposta ed al piano, determinano irrimediabilmente l'inammissibilità del concordato.

4. Oltre alle anzidette criticità, di per sé autonome ed assorbenti ai fini del negativo giudizio di omologa, non può poi non osservarsi come l'omessa ostensione delle pregresse accertate vicende preconcorsuali di trasferimento di prestiti, con ogni evidenza, ad integrare la categoria degli atti in frode, idonei come tali a determinare la revoca del concordato.

Va ribadito che gli atti di frode, i quali si configurano come categoria aperta ed ai quali va riconosciuta natura oggettiva, risultano per ciò solo integrati per il fatto stesso che venga scoperta l'esistenza di un fatto afferente al patrimonio del debitore da costui non dichiarato, e quindi anche quando sia riscontrabile la semplice consapevolezza di aver taciuto; con la conseguenza che non è necessario, ai fini della attitudine fraudatoria dell'atto, che l'omissione sia stata anche volontariamente preordinata al conseguimento dell'effetto decettivo (così, in particolare, Cass., 9 dicembre 2025 n. 31958, nonché Cass., Sez. 1, 23 maggio 2022, n. 16649).

Ne consegue, allora, che la scoperta, al cospetto di una consapevole e volontaria rappresentazione inadeguata, di fatti idonei ad incidere sulla consistenza dell'attivo o del passivo concordatario o comunque integranti altri atti di frode del



debitore, determina la revoca dell'ammissione al concordato, e ciò, si badi, indipendentemente dalla considerazione che i creditori ne siano stati resi edotti (cfr., Cass., 9 dicembre 2025 n. 31958 e Cass., n. 14552/2014).

Nel fare applicazione di tali principi al caso di specie, è intanto scontato che si tratti di atti "scoperti" perché accertati dagli organi concorsuali in corso di procedura, essendone stata acquisita la conoscenza soltanto con l'informativa del 13.10.25 a mezzo della quale il Commissario, nel rendere nota la circostanza, ha depositato nel fascicolo telematico il Pvc del che ne dà conto.

Inoltre, alla luce di quanto evidenziato ed accertato, è più che plausibile ritenere che l'inadeguata e incompleta rappresentazione delle anzidette relevantissime vicende preconcorsuali nella proposta e nel piano sia stata anche consapevole e volontaria da parte della debitrice, del *management* e dei soci.

Tale consapevolezza può essere desunta non solo, logicamente, sulla base dei ricostruiti rapporti, molto prossimi, tra gli autori ed i protagonisti delle ridette operazioni, ma altresì, documentalmente, per il fatto, riportato dal Commissario giudiziale nella relazione finale ex art. 107 co. 6 ccii del 27.10.25 (v. § 3), che una prima interlocuzione tra la Agenzia delle Entrate e la debitrice aveva già avuto luogo in occasione del precedente concordato preventivo poi rinunciato (r.g. n. 33/23), ove con le comunicazioni del 28.3.24 e del 14.5.24 l'Ade aveva richiesto chiarimenti alla debitrice proprio in ordine «*a fatti e circostanze sui principali assets della sua azienda (personale, know-how, clientela, fornitori, disponibilità dei locali, beni strumentali ed altri mezzi produttivi) facendo costantemente confronto e riferimento alla società [redacted] Company s.p.a.*».

Nel riproporre l'attuale concordato, pertanto, la debitrice, in virtù delle evidenze sopraggiunte nel corso della precedente (e pressoché consecutiva) procedura, doveva ritenersi senz'altro avvertita del dovere di dire, e quindi del dovere di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria anche la conoscenza di quei fatti.

Un dovere ostensivo, va peraltro rammentato, che trova la sua primaria fonte nel generale dovere di buona fede e correttezza che ai sensi dell'art. 4 ccii investe anche ed innanzitutto il debitore, cui la norma impone, al comma 2, lett. a), di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto"*.

5. Il concordato, pertanto, in ragione di ciascuno degli anzidetti plurimi motivi non può essere omologato.

L'opposizione all'omologazione conferisce al relativo giudizio natura contenziosa, in ragione delle contrapposte posizioni processuali ivi dispiegate dalla società debitrice, che invoca il diritto all'ammissione alla soluzione concordata della crisi, e dal creditore opponente, che quel diritto contesta (v. Cass. n. 5127/22). Ne consegue che le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile e della complessità alta della controversia (esclusa la fase istruttoria non espletata), devono essere regolate secondo soccombenza e poste a carico della debitrice.



p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

rigetta la domanda di omologazione del concordato preventivo proposto dalla società [REDACTED] Service s.r.l., in persona del suo legale rappresentante;

condanna la società [REDACTED] Service s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese processuali in favore dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto, in persona del Direttore Generale p.t., che liquida in € 12.650, oltre r.s.g., nonché iva e cap nella dovuta misura di legge;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 4.3.26.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca

Il Presidente

Italo Federici

